

# IL COMMERCIO FRIULANO

Settimanale di informazioni commerciali

PUBBLICITÀ: Prezzo per ann. di altezza (larghezza una colonna): Commercianti L. 8 il  
num. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze ecc. L. 12 il num.  
Cronaca L. 15 il num. - Rivolgere all'ufficio di via S. Francesco 1, Udine, tel. 9-39

ANNO XXV - N. 15

UDINE, 25 APRILE 1946

Sped. in abb. postale II. gruppo

## L'assemblea degli esercenti

### Due importanti ordini del giorno

Venerdì scorso alle ore 10, nella sede dell'Unione Esercenti Pubblici Esercizi della Provincia in Via Vittorio Veneto n. 17, si sono riuniti i delegati mandamentali e comunali degli esercenti, convocati all'ordine del giorno dal Direttivo dell'Unione stessa, per essere portati a conoscenza delle recentissime disposizioni in materia di denuncia imposta generale sull'entrata, denuncia che deve essere improrogabilmente presentata entro il 30 corr. mese.

Erano presenti, a seguito di invito dell'Unione Esercenti, anche i rappresentanti di alcune altre categorie interessate all'argomento.

Partecipava alla riunione il dott. G. Provini, in rappresentanza della Intendenza di Finanza di Udine.

Assumeva la Presidenza il sig. Giustino Sinigaglia, Presidente dell'Unione Esercenti Pubblici Esercizi, il quale rivolgeva anzitutto il saluto al dott. Provini, ringraziandolo di aver voluto partecipare alla riunione e facendo presente come per la prima volta fosse dato di constatare di veder riuniti i rappresentanti del fisco e gli esponenti dei contribuenti per scambiare pratiche discussioni e direttive sull'applicazione e sul pagamento di una determinata imposta, e formulava l'augurio che questo fatto potesse diventare regola per l'avvenire avvicinando così nel reciproco interesse, per la comune conoscenza delle parti che finora sono sempre state in contrasto.

Rivolgeva quindi un saluto ai rappresentanti delle altre categorie interessate ed infine ai fedeli e validi collaboratori della Provincia.

Riassunse quindi brevemente gli antecedenti che hanno portato all'attuale riforma della imposta sull'entrata, e l'attissima opera svolta al riguardo dai dirigenti delle organizzazioni degli esercenti, a partire dall'incontro avuto a Udine col Ministro Scoccimarro, e nei successivi convegni con lo stesso a Roma, ed esprimeva al Ministro la gratitudine della categoria per la comprensione dimostrata per le sue necessità. Terminava invitando i soci a seguire compatti l'opera fattiva e così proficua di risultati svolta dall'Unione.

Il Direttore dell'Unione Esercenti, dott. M. Cricchiutti, dava quindi lettura di una circolare nella quale erano state riassunte le nuove disposizioni riguardanti l'imposta generale sull'entrata, ed illustrava ai convenuti le modalità della denuncia.

Dopo che il sig. De Ponti ebbe comunicato ai venditori generi monopolio alcune disposizioni riguardanti tale categoria, si apriva la discussione.

Prendeva per primo la parola il geom. cav. G. Gennari, il quale ringraziando i promotori della riunione per l'invito fattogli di parteciparvi, sottolineava con simpatia la presenza del rappresentante degli uffici finanziari, ed a nome dei professionisti gli faceva presente la difficoltà di portare a conoscenza di tutti gli interessati le nuove disposizioni, in modo che questi potessero presentare la denuncia entro il 30 corrente, e chiedeva se l'Intendenza poteva disporre una breve proroga, il dott. Provini comunicava che la data fissata, e già ripetutamente prorogata non poteva essere mutata se non dal Ministero.

Vari convenuti richiedevano quindi chiarimenti ed a tutti veniva data, con la partecipazione del dott. Provini esauriente risposta.

Da parte di numerosi soci veniva quindi lamentato come la apertura di un eccessivo numero di locali dell'E.N.A.L. recchi grave pregiudizio e danno alla categoria degli esercenti, soprattutto perché i gestori di detti locali non mantengono la loro attività nei limiti fissati dalle disposizioni di legge al riguardo.

Al termine della riunione ed a seguito delle discussioni avvenute venivano votati i seguenti ordini del giorno:

a) L'assemblea dei delegati mandamentali e comunali degli

esercenti Pubblici Esercizi convenuti in Udine per essere portati a conoscenza delle nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, nonché i rappresentanti di tutte le altre categorie interessate, invitate alla riunione, esprimono la loro soddisfazione per le facilitazioni ottenute; sottolineano con compiacimento la presenza di un rappresentante della Intendenza di Finanza, ciò che ha reso possibile una simpatica diretta presa di contatto ed una fruttuosa discussione; fanno voti che questo sistema continui anche per l'avvenire, consentendo così al fisco di rendersi edotto delle situazioni dei contribuenti, che da parte loro si rendono perfettamente conto della necessità materiale e del dovere morale di soddisfare i propri obblighi fiscali, particolarmente indispensabili in questo momento per la ricostruzione della Patria.

2) L'assemblea dei delegati mandamentali e comunali degli Esercenti Pubblici Esercizi della Provincia di Udine fanno presente le gravi conseguenze che derivano alla categoria dall'eccessivo numero di spacci dell'ENAL che vanno sorgendo ovunque; che tali Enti, anziché limitarsi ad attività ricreative e culturali, sono diventati essenzialmente spacci di bevande e di altri generi che in essi si esitano anche a non soci; che tale illegale concorrenza è particolarmente risentita nel momento attuale di contrazione negli affari e di fortissimi gravami fiscali che colpiscono la categoria degli esercenti; invitano i dirigenti dell'Unione Esercenti a rappresentare gli inconvenienti lamentati a chi di competenza affinché venga posto un freno ed attuato all'occorrenza, opportuna sanzioni nei confronti dei trasgressori.

## Imposta generale sull'entrata

### Chiarimenti sulla presentazione delle denunce

L'Ass. commercianti comunica:

Come è noto, è stato ulteriormente prorogato a tutto il corrente mese il termine utile per la presentazione, da parte delle categorie dei contribuenti tenute a corrispondere l'imposta sull'entrata in obbligo a norma del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1944 e 20 dicembre 1945, delle denunce prescritte ai fini del pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

Ora il Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari - con circolare n. 62354 del 10 aprile 1946, ha disposto, in via eccezionale, che il canone d'imposta dovuto per l'anno in corso venga calcolato, anziché sulla base degli effettivi introiti conseguiti, capitalizzando il reddito aggiornato di ricchezza mobile per un coefficiente stabilito come segue per la parte che interessa il settore commerciale:

Esercenti prestazioni al dettaglio: coefficiente di capitalizzazione cinque;

Detaglianti, con negozio fisso od ambulante, che prevedono esclusivamente e prevalentemente la vendita di prodotti ortofrutticoli e della pesca: coefficiente di capitalizzazione sei;

Spedizionieri, agenzie di città: coefficiente di capitalizzazione quattro.

In materia di tributi non vi può essere distinzione tra applicazione teorica e applicazione pratica. Perciò le argomentazioni contenute nell'articolo sulla stessa presente questione apparso sul n. 14 non dimostrano che in linea di diritto non possa esercitarsi la rivaluta dell'imposta in via diretta senza ricorrere ad aumento di prezzo nei casi in cui il dettante o dettagliante grossista anticipa il pagamento dell'imposta stessa corrispondendo la sulle fatture d'acquisto.

La questione sorge evidentemente dal mancato coordinamento legislativo dell'art. 6 della legge 19 giugno 1940, n. 762 con l'art. 3 del D. L. Lgt. dell'art. 6 della legge 19 ottobre 1944, n. 348. Ed è appunto rifacendosi alle norme stesse che va risolta la questione per rispondere ad un quesito che, se è stato fatto, dimostra che talvolta è sentita dal commerciante la necessità di addebitare in via di rivaluta sulla fattura l'imposta sulla entrata anticipata all'atto dell'acquisto delle merci rivendute senza ricorrere all'artificio dell'aumento di prezzo.

L'art. 6 della legge 19 giugno 1940, n. 762 stabilisce il principio fondamentale del diritto di rivaluta, salvo non sia diversamente disposto. In applicazione di quest'ultima deroga a tale principio enumera i casi in cui non è ammessa la rivaluta e fra i casi stessi il D. L. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 348 non ha in-

cluso il pagamento dell'imposta effettuato nel modo stabilito da esso all'art. 3.

Senonché l'art. 6 citato regola la rivaluta dell'imposta pagata secondo il normale svolgimento del commercio; e cioè presuppone prima la conclusione dell'atto economico (vendita), poi il conseguente pagamento dell'imposta e quindi la rivaluta.

Nel caso previsto dall'art. 3 del D. L. Lgt. 348 il pagamento dell'imposta non segue la conclusione della vendita o delle singole vendite ma viene anticipato all'atto dell'acquisto delle merci, che il dettante anticipa potrà rivendere tanto a breve quanto a lunga scadenza. Si distinguono perciò due momenti tributari: nel primo l'entrata lorda è imponibile per le vendite al minuto (non per gli acquisti!) e determinata dal prezzo di acquisto aumentato di tutte le spese accessorie addebitate in fattura al dettante.

Nel secondo momento l'entrata lorda è costituita dal prezzo di vendita conseguito dal dettante. In questo momento il dettante si rivaluta dell'imposta realizzando il "beneficio", cui accenna la cir-

## La rivaluta dell' "I.G.E."

cluso il pagamento dell'imposta effettuato nel modo stabilito da esso all'art. 3.

Senonché l'art. 6 citato regola la rivaluta dell'imposta pagata secondo il normale svolgimento del commercio; e cioè presuppone prima la conclusione dell'atto economico (vendita), poi il conseguente pagamento dell'imposta e quindi la rivaluta.

Nel caso previsto dall'art. 3 del D. L. Lgt. 348 il pagamento dell'imposta non segue la conclusione della vendita o delle singole vendite ma viene anticipato all'atto dell'acquisto delle merci, che il dettante anticipa potrà rivendere tanto a breve quanto a lunga scadenza. Si distinguono perciò due momenti tributari: nel primo l'entrata lorda è imponibile per le vendite al minuto (non per gli acquisti!) e determinata dal prezzo di acquisto aumentato di tutte le spese accessorie addebitate in fattura al dettante.

Nel secondo momento l'entrata lorda è costituita dal prezzo di vendita conseguito dal dettante. In questo momento il dettante si rivaluta dell'imposta realizzando il "beneficio", cui accenna la cir-

## Permesso di circolazione automobilistica

Il Ministero dell'Industria e Commercio comunica: A rettifica delle informazioni secondo le quali il Ministero Industria e Commercio avrebbe già determinato il suo atteggiamento circa il problema dei permessi di circolazione auto, è opportuno precisare che il Ministero stesso sta esaminando la questione con i componenti gli uffici dell'A.C.E.T. e dell'UNRRA allo scopo di determinare quali misure possono meglio contemplare le aspirazioni degli interessati con le esigenze imposte dalla situazione dei rifornimenti di carburante e della disponibilità di pneumatici. Dall'esito dell'esame in corso saranno date quanto prima notizie ufficiali.

## Orario pubblici esercizi

L'Unione Esercenti Pubblici Esercizi comunica:

Presi accordi con la locale Questura l'orario di chiusura dei pubblici esercizi viene dal 20 aprile 1946 così modificato:

Ristoranti e trattorie ore 24.—  
Caffè bars » 23.—  
Osterie e bettole » 22.30

## La nota tributaria

### L'unificazione dei contribuiti

I contribuiti per le assicurazioni sociali e mutualistiche sono stati dunque unificati.

L'unificazione non è però quella tanto attesa nel campo commerciale nel senso di versare un contributo unico ad un solo Ente, ma unificazione nel senso che tutto l'onere dei tributi è a carico del datore di lavoro.

Non voglio qui discutere le tesi dei lavoratori che sostengono essere questo un giusto riconoscimento di una loro conquista raggiunta ancora prima della liberazione, né l'opposta tesi dei datori di lavoro i quali affermano al contrario con la disposizione presa dal sedicente governo repubblicano di adossare a loro totale carico l'onere dei contribuiti non fu che un espediente per non aumentare le retribuzioni e che quindi la disposizione non avrebbe dovuto essere oggi riconfermata, essendo sopravvenuta l'adeguamento di tutti i salari.

Voglio invece limitarmi ad illustrare brevemente il contenuto del D. L. 2 aprile 1946, n. 142 che, ponendo a totale carico dei datori di lavoro i contribuiti per le assicurazioni sociali e mutualistiche, fa salire l'onere complessivo di detti contribuiti a circa il venti per cento degli emolumenti globali corrisposti, considerando una retribuzione media di L. 8.000 mensili.

Dispone dunque l'art. 1 del suddetto decreto che a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso e in via provvisoria fino a che non sarà provveduto ad una organica disciplina della ripartizione degli oneri contributivi fra datori di lavoro e lavoratori per le varie forme di previdenza e assistenza sociale contemplata dal successivo articolo due, la quota dei contribuiti dovuta in qualunque settore dell'attività produttiva da parte dei lavoratori ai sensi delle disposizioni vigenti, per le forme di previdenza e assistenza predette, è corrisposta, senza alcun diritto a rivaluta, dai datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi e sarà considerata a tale titolo a tutti gli effetti di legge e conteggiata sulla retribuzione al lordo.

Il successivo articolo due elenca poi le varie forme di previdenza e di assistenza per le quali il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione, senza diritto a rivaluta, delle quote dei contribuiti di spettanza dei lavoratori e che sono praticamente tutte quelle in vigore.

Dal disposto dell'art. 1 sembrerebbe pertanto che l'obbligo imposto ai datori di lavoro dovesse aver inizio soltanto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Poiché l'art. 7 dispone che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e poiché la pubblicazione è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile, il primo periodo di paga da considerare dovrebbe essere quello successivo al 10 aprile.

Senonché l'art. 5 del decreto in esame stabilisce inoltre che nelle province contemplate dal precedente articolo 4 (fra cui la nostra) i contribuiti per le forme di previdenza e di assistenza di cui al precedente art. 2, che non siano stati, comunque, versati nel periodo compreso fra il 1. agosto 1945 e la data di inizio del primo periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso, sono corrisposti dal datore di lavoro, senza diritto a rivaluta per la parte che avrebbe dovuto essere di perti-

nenza del lavoratore.

Siccome nella nostra Provincia il Decreto Prefettizio pubblicato sul giornale "Libertà" del 6 marzo sopprimeva, a datare dal 1. febbraio 1946, la facoltà ai datori di lavoro di trattenere a carico dei dipendenti le quote di contribuiti assicurazioni sociali e mutualistiche e conseguentemente l'obbligo di versare tali quote agli Enti che ne hanno diritto, ne deriva che per il combinato disposto di tale Decreto Prefettizio e dell'art. 5 del Decreto Legislativo in esame, dal 1. febbraio 1946, le quote dei contribuiti assicurazioni sociali e mutualistiche dovute da parte dei lavoratori sono corrisposte, senza alcun diritto a rivaluta, dai datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi.

Tuttavia, come dispone il citato articolo 5, le quote di contribuiti eventualmente trattenute a carico dei lavoratori nel periodo predetto (1. agosto 1945 - primo periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Legislativo in esame) non sono ripetibili.

Invece, secondo il disposto dell'articolo 6, il datore di lavoro che, dopo l'entrata in vigore del decreto, trattiene sulle retribuzioni dei propri dipendenti o si fa comunque rimborsare dai dipendenti stessi le quote dei contribuiti dovute per le forme di previdenza indicate nell'art. 2 che, secondo le disposizioni del decreto stesso devono essere corrisposte senza diritto a rivaluta, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Una considerazione che potrebbe essere superflua ma che non è male sia fatta è che il decreto in questione ha piena efficacia anche nella nostra Provincia poiché, come pubblicato sul giornale "Libertà" del 12 febbraio 1946 il Governo Militare Alleato di Udine ha confermato che tutti i decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 1. dicembre 1945 e nei numeri successivi, diventano esecutivi nella Provincia di Udine alla data in cui diventano esecutivi nel territorio sotto amministrazione italiana.

Luigi Cigaina

## Traffico con la Svizzera

Il Governo Militare Alleato comunica che le uniche restrizioni poste specificatamente agli scambi tra l'Italia e la Svizzera dai «Combined Boards» concernevano i generi di cotone. Questa restrizione è stata ora soppressa.

Esiste, naturalmente, il controllo esercitato dalla «Combined Boards» sugli scambi di merci (principalmente generi alimentari) che sono di mondiale deficienza.

Non ci sono, né ci saranno, gli accordi proposti per gli scambi tra la Svizzera e l'Italia, dovendosi questo al «veto» alleato posto agli accordi di carattere finanziario.

Di conseguenza l'unico sistema di scambio possibile al momento è di compensazione, cioè il commerciante italiano e il suo corrispondente svizzero faranno uno scambio diretto di merci.

## Denuncia imposta entrata

### Comunicato dell'Unione esercenti

In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Ministero delle Finanze con sua circolare del 10 corr. n. 62354, presi accordi con l'Intendenza di Finanza di Udine, le seguenti categorie: pasticcerie, ristoranti, caffè bars, bottiglierie, trattorie, osterie, rivenditori di vino, gelaterie, ed esercizi similari, devono presentarsi alla sede della Unione Esercenti Pubblici Esercizi in Udine, Via Vittorio Veneto n. 17 o presso le rispettive delegazioni mandamentali per compilare la denuncia agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, muniti dell'ultima cartella esattoriale.

Si tenga presente che il termine utile per la presentazione scade improrogabilmente il giorno 30 Aprile alle ore 12; pertanto è indispensabile che gli interessati si presentino tempestivamente alle sedi della nostra organizzazione.

Pierre



# ARTIGIANATO FRIULANO

Rubrica settimanale dell'Unione Artigiani della Provincia di Udine

## IN MATERIA DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI

### Le richieste degli Artigiani

*Publichiamo il testo del verbale di una seduta dell'Unione Artigiani, trasmesso al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, al Prefetto di Udine e all'Istituto di previdenza sociale:*

\*\*\*

Verbale di seduta dell'Unione Artigiani della Provincia di Udine relativa alle nuove disposizioni in materia di contributi assicurativi, significando che quanto si espone, ha già provocato una agitazione di tutti gli artigiani d'Italia, agitazione che è tuttora viva nella nostra Provincia.

Le richieste che seguono sono state appoggiate dalla Camera Confederale del Lavoro di Udine ed è stato altresì sentito il parere dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, il quale è seriamente preoccupato dello stato della disoccupazione esistente in provincia.

Tutte le Unioni Provinciali hanno aderito all'azione dell'Associazione Artigiani Alta Italia al fine di ottenere che il Ministro del Lavoro provveda ad emanare d'urgenza opportune disposizioni che mettano gli artigiani in condizione di far fronte al loro dovere, per quanto riguarda i contributi assicurativi, compatibilmente colle loro possibilità.

L'Unione della provincia di Udine in cui esercitano oltre 18 mila artigiani con un numero di quasi 100.000 dipendenti collaboratori, in un colloquio col Ministro delle Finanze ha fatto presente lo stato di disagio in cui si trovano gli artigiani in seguito all'obbligo del pagamento dei contributi assicurativi per i propri dipendenti non più sulla paga base e con le aliquote precedenti, ma sulla paga base aumentata dell'indennità di contingenza e con aliquote maggiorate.

Al Ministro delle Finanze sono state esposte le condizioni in cui è venuto a trovarsi l'artigiano friulano in seguito alle restrizioni vincolistiche durante l'occupazione tedesca che hanno costretto molti artigiani a sospendere la loro attività, nonché per le sadiche rappresaglie nazi-fasciste che hanno distrutto le modeste attrezzature artigiane.

Costringendo gli artigiani a

pagare i contributi assicurativi oltre che sulla paga base anche sull'indennità di contingenza, essi non potendo sopportare un onere tanto gravoso, si vedrebbero costretti a cessare o quanto meno a ridurre la loro attività e quindi a licenziare il personale dipendente. Ciò che significherebbe aumentare di migliaia e migliaia il numero già impressionante di disoccupati nella Provincia, con quelle ripercussioni di carattere sociale e politico che è facile prevedere.

Col licenziamento dei dipendenti da botteghe artigiane l'Istituto di Previdenza Sociale avrebbe un maggior danno in quanto per ogni licenziato non percepirebbe più i contributi assicurativi ed invece dovrebbe corrispondere ai licenziati la indennità di disoccupazione. Si ritiene pertanto che sia più conveniente per l'Istituto di Previdenza Sociale aderire alla richiesta degli artigiani e pretendere i contributi assicurativi sulla sola paga base e con le aliquote precedenti anziché mettere in condizione gli artigiani di dover licenziare i propri dipendenti.

Si è pregata la Confederazione Generale del Lavoro di esaminare la situazione su esposta e di svolgere il suo interessamento presso il Ministro del Lavoro affinché dia disposizioni all'Istituto di Previdenza Sociale per le quali gli artigiani siano obbligati al pagamento dei contributi assicurativi sulla sola paga base e con le aliquote inferiori vigenti prima delle attuali.

Nel contempo si invita il Prefetto ad unirsi agli Enti sotto segnati onde ottenere dal centro l'autorizzazione ad ottenere in via provvisoria, un decreto con cui gli artigiani siano esentati dall'obbligo del pagamento dei maggiori oneri previdenziali ed assicurativi, in attesa che un provvedimento ministeriale regoli in modo definitivo la insostenibile situazione attuale.

Camera Conf. del Lav. - Udine

DRIUSI

Un. Artig. della Prov. - Udine

DI NATALE

Ufficio Prov. del Lavoro - Udine

ZAMPARO

curo che, perseverando la Unione, non potrà che acquistare sempre maggior prestigio e che nel volger di poco tempo, la grande famiglia artigiana sarà restituita alla sua importanza e che sicuramente riprenderà le sue belle affermazioni del passato, in Italia e all'estero.

### Alle Unioni Artigiane di tutta Italia

Comunichiamo di avere disposto affinché questo foglio (notiziario di stampa della nostra Unione) venga fatto giungere settimanalmente alle Unioni artigiane di tutta Italia.

Confidiamo che a loro volta tutte le Unioni consorelle che dispongono di un proprio giornale vorranno ricambiare l'invio.

Ciò costituirà indubbiamente il più efficace e completo mezzo di collegamento, nell'interesse reciproco dei rispettivi soci.

Attraverso la stampa di categoria potremo scambiare idee e suggerimenti, accomunare i propositi e le aspirazioni, impostare e risolvere problemi, agire in armonia ed uniformità, per la più concreta tutela dei nostri rappresentati.

Le Unioni che ancora non disponessero di tale mezzo, riteniamo potranno ugualmente mantenere il collegamento per via epistolare.

Fra i molti problemi che assillano l'artigianato, si presenta in primo piano l'approvvigionamento di materie prime e mezzi d'opera ed il collocamento dei prodotti artigianali.

Ci proponiamo pertanto di aprire una rubrica delle richieste ed offerte che ci pervengono dagli artigiani del Friuli, certi che altrettanto vorranno fare le Organizzazioni consorelle nei loro periodici, al fine di costituire una densa fonte di notizie e di segnalazioni oltremodo utili a favore degli artigiani.

Ciò consentirà a questi di reperire le materie prime a loro occorrenti alle condizioni migliori, come pure a promuovere il collocamento dei prodotti artigianali ed a convogliarli verso le zone di maggior arsuria, e quindi di beneficio riflesso economico per le categorie interessate.

### NOTIZIARIO ECONOMICO

#### CARBURIO DI CALCIO

Sono in distribuzione i buoni del mese di aprile. Scadenza dei buoni 30 aprile c. a.

Gli artigiani di Tolmezzo e Spilimbergo si possono rivolgere ai loro Delegati Mandamentali.

Gli artigiani di Latisana - Ronchis di Latisana - Palazzolo della Stella, devono rivolgersi al Sig. Braidotti del Comune di Latisana.

#### PETROLIO

Continua la distribuzione dei buoni per il mese di aprile. Scadenza dei buoni 30 aprile.

#### SAPONE DI BUCATO

Sono in distribuzione i buoni per il saponi da bucato a tutti gli artigiani. Scadenza dei buoni 30 aprile.

#### Artigiani che hanno versato pro "Fondo Stampa"

Riporto dei preced. versam. L. 4.400  
Sandri Giovanni - Ruda » 150  
Tonietti Attilio - Ovaro » 50  
Mallardo & Dri - Udine » 100

Totale L. 4.700

#### Niente duplicati

Constatato che diversi artigiani hanno smarrito la tessera di riconoscimento, valevole per il ritiro delle materie prime, si comunica che la Presidenza ha disposto di non rilasciare duplicati.

#### Ritiro tessere

Si avvertono i sottonotati artigiani che presso l'Unione sono giacenti e pronti per il ritiro i tesserini di riconoscimento:

FACINI Carlo, Calzolaio - Artegn; PONTILLI Galliano, Calzolaio - Artegn;

TOSATTO Luigia, Sarta - Arta; CANDOTTO Giuseppe, Pantofolaio - Gonars;

LOSEGO Teresa, Sarta - S. Giorgio della Richinvelda;

FABRIS Guido, Sarto - Teor; ZANELLO Guido, Sarto - Teor;

DEL NEGRO Dante, Sarto - Martignacco;

SCOZZIERO Carlo, Sarto - Latisana;

MIOTTI Marcello, Barbiere - Sacile; SEPULCRI Pietro, Pittore - Cervignano.

#### Aziende!

REGOLARIZZATE I LIBRI PAGA  
U. T. C. A. Consulenza assicurativa  
Piazza Matteotti 11/16  
AGGIORNATE CONTABILITÀ OPERAI E VI  
SOLLEVA DA OGNI PRATICA  
CONTRIBUTIVA E DI LAVORO

### Per i tabaccai

Iscrizione provvisoria e sgravio per l'anno 1946.

I tabaccai ai quali sia stata operata automaticamente la quadruplicazione dei redditi di R. M., sono interessati a mettersi subito in contatto con la Associazione Commercianti o con le dipendenti Delegazioni Mandamentali, al fine di prendere cognizione delle comunicazioni diramate a tal proposito dalla Associazione Nazionale Rivenditori di Generi di Monopolo, per uniformarsi nei confronti dei competenti Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette.

Denunce per abusiva vendita di generi.

Se mettono sull'avviso i tabaccai, affinché si astengano in via assoluta dall'acquistare e spacciare al pubblico cartine da sigarette ed altri generi di monopolio, che non siano di provenienza diretta dell'Amministrazione dei Monopoli.

Quei tabaccai che malamente fossero incoarsi, in buona fede, in tale grave infrazione, e fosse stato loro elevato verbalmente di denuncia, sono interessati a prendere immediato contatto con l'Associazione Commercianti che suggerirà loro la procedura da seguire ai fini di prevenire il provvedimento di destituzione.

#### Tesseramento sale comune.

Con il 1° maggio p. v. è abolito il tesseramento sale.

Ci auguriamo che quanto prima sopravvenga analogo provvedimento per quanto concerne i tabacchi.

### Ancora in materia di rivalsa dell'imposta entrata

Nell'articolo a firma Luigi Cigaina apparso nel numero precedente di questo giornale è stato commesso anche questa volta un errore materiale, di cui chiediamo venia ai lettori, omettendo parole e frasi e travisando quindi completamente il pensiero dell'autore.

Dopo il periodo: « Nos qui veritatem colimus, ea tantummodo volumus in nostris esse legibus, quae re ipsa obtinent » il testo dell'articolo doveva essere il seguente:

« Come è infatti possibile addebitare separatamente in fattura l'imposta liquidata sul prezzo di vendita, quando detta imposta sia stata invece assolta e liquidata sulle fatture di acquisto? Assolvendola un'altra volta? Evidentemente no, poichè in tal caso non ci sarebbe rivalsa, ma rimborso dell'I.G.E. applicata sulla fattura di vendita e perdita netta per il commerciante dell'I.G.E. corrisposta sulla fattura di acquisto. »

Ponendo la dizione: « L'I.G.E. è stata assolta sulla fattura di acquisto? »  
In tal caso si commetterebbe un falso, poichè l'I.G.E. applicata sulla fattura di acquisto non sarebbe assolutamente quella segnata « per rivalsa » sulla fattura di vendita, a meno che il commerciante non voglia segnare in fattura il prezzo di acquisto più altre spese e l'eventuale margine di utile! ».

### Compensazioni private

L'Ass. Commercianti comunica:

Si comunica che con circolare del Ministero per il commercio estero del 1° corr. è stato stabilito che, salvo nuove norme al riguardo, le operazioni di compensazione privata sono ammesse per ora soltanto con i seguenti Paesi: Svizzera, Austria, Turchia, Cecoslovacchia, Norvegia.

Potranno essere effettuate, inoltre, in via del tutto eccezionale e previo apposite intese con il Governo italiano e i rispettivi Governi, operazioni di compensazioni private con i Paesi con i quali sono stati conclusi accordi commerciali (Svezia, Francia, Spagna, Danimarca e Belgio).

### Importazione ed esportazione

La Camera di Commercio comunica:

Con riferimento al precedente comunicato, la Camera di Commercio informa le ditte interessate che il termine già stabilito per la presentazione delle domande relative ai contingenti di importazione e di esportazione delle merci vincolate a licenza ministeriale negli scambi con la Spagna, la Svezia e la Francia, è prorogato definitivamente al giorno 28 corr. mese.

### Sblocco del vetro

La Camera di Commercio comunica:

Il Ministero Industria e Commercio con provvedimento in corso ha disposta la libera immissione al consumo del tubo di vetro neutro e delle lastre di vetro lucido.

Si comunica, cioè ai consumatori e alle ditte venditrici interessate affinché gli approvvigionamenti vengano ripresi per le vie normali del commercio.

Resta inteso però che i residui contingenti di vetro presso le locali ditte commerciali sono vincolati alla distribuzione mediante buoni fino alla completa estinzione della merce.

### Mesto anniversario = SENTENZE =

Maria Nives De Ponti (Gianna)

Il 30 aprile ricorre il primo anniversario della tragica fine di « Gianna » figlia unica del sig. De Ponti noto negli ambienti commerciali ed artigiani e nostro apprezzato collaboratore. Non possiamo lasciar trascorrere questa data senza ricordare una delle più fulgide figure femminili del movimento partigiano del nostro Friuli.

Le vicissitudini della breve esistenza di « Gianna » l'hanno portata proprio a seguire quel destino di cui Ella ne parla tanto in un suo diario che l'accompagna fra i quattordici e diciassette anni di età.

Colpita dal piombo nemico proprio mentre le orde teutoniche lasciavano la nostra terra, la povera Nives cadeva con la fronte orrendamente sfracellata.

Aveva diciannove anni.

La figura di « Gianna », esempio purissimo di eroismo e sacrificio, rimarrà per sempre nell'animo dei partigiani che la conobbero sul campo della lotta e ne rievocarono il nome con dolore e commosso cuore.

Plinio Palmano

Direttore responsabile

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE  
Via Treppo - Telef. 2-52

RAG. EDOARDO CAVICCHI

Corso Garibaldi 14 Tel. 18 - PORDENONE  
Consulenza in materia di Società  
Consulenza tributaria ed in materia di economia e commercio

### Per la riparazione dei vostri ACCUMULATORI

o per la SOSTITUZIONE, rivolgersi:  
L. MIGOTTO - ASSISTENZA GRATUITA - UDINE - Via Carducci 1  
Telefono 14-40

### BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE

Capitale L. 4.000.000.-; Riserva L. 16.000.000.-

**Filiali:** Artegn; Aviano; Azzano X; Buia; Casarsa; Cervignano; Cliviale; Codroipo; Cordenons; Cordovado; Cormons; Fagnana; Gemona; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Latisana; Maniago; Moggio Udinese; Montebelluna; Montebelluna; Mortegliano; Ovaro; Palmanova; Paluzza; Pontebba; Pordenone; Portogruaro; Sacile; S. Daniele del Friuli; S. Giorgio di Nogaro; S. Vito al Tagli; Spilimbergo; Tarcento; Tarvisio; Tolmezzo; Torviscosa; Tricesimo; Valvasone.

**Recapiti:** Caneva di Sacile; Glauzetto; Faedis; Lignano Bagni; Meduno; Polcenigo; Talmassons; Travesio; Venzona.

**Esattorie Consorziali:** Aviano; Meduno; Moggio Udinese; Pontebba; Nimis; Ovaro; Paluzza; Pordenone; S. Daniele del Friuli; S. Giorgio di Nogaro; S. Vito al Tagli; Torviscosa.

LA BANCA DEL FRIULI

quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce

### F. E. D. I. C.

BANCHI DA GELATO :: IMPIANTI FRIGORIFERI  
Per acquisti rivolgersi presso il negozio MONTAGNA  
Via Savorgnana, 7 - UDINE

### Fabbrica Busti "LA DIVA"

Porniture all'ingrosso di busti, ventriere, reggicalze

reggiseni ed affini

Si eseguono perfette confezioni su misura

UDINE - Via Gamona 13 - Telefono 12-91 - UDINE

### SACELIT (legno cemento)

Lastre normali (per soffitti, rivestimenti, isolamenti, correzioni acustiche; per tramezze; per solai in cemento armato; per isolamento di pavimenti; per opere murarie.)  
Lastre «Velox» intonacati  
Lastre «Duplex»  
Tavelloni  
Vespai e lastre sottofondo  
Prismi

### SUPERSACELIT (cemento - amianto)

Lastre per coperture  
Tubi per canne fumarie e fognature  
Pezzi speciali

### CON SACELIT E SUPERSACELIT SI COSTRUISCE UNA CASA

ESCLUSIVISTA  
par la vendita:

COMEDILE

UDINE  
Viale 23 Marzo, 24  
(Roiatti)